



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 maggio 2009
(OR. en)**

10343/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0068 (CNS)**

**FIN 192
RESPR 1**

PROPOSTA

Mittente: Commissione

Data: 26 maggio 2009

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) per la determinazione del reddito nazionale lordo (RNL) utilizzato ai fini del bilancio delle Comunità europee e delle sue risorse proprie

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 238 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.5.2009
COM(2009) 238 definitivo

2009/0068 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) per la determinazione del reddito nazionale lordo (RNL) utilizzato ai fini del bilancio delle Comunità europee e delle sue risorse proprie

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

I “servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati”(SIFIM) rappresentano una parte della produzione delle istituzioni finanziarie (di norma le banche) che non viene realizzata mediante vendite dirette di servizi a prezzo fisso, ma mediante l'applicazione di un tasso di interesse sui prestiti più elevato di quello utilizzato per i depositi (differenziale dei tassi di interesse).

La ripartizione dei SIFIM nel quadro del sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC 95) è stata definita nel regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio del 16 febbraio 1998, che ha completato e modificato il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 ed è stato applicato dal 1° gennaio 2005 mediante il regolamento (CE) n. 1889/2002 del 23 ottobre 2002.

La ripartizione dei SIFIM, tuttavia, non viene applicata automaticamente ai fini del bilancio della Comunità e delle sue risorse proprie. In primo luogo, in virtù di una deroga specifica, è richiesta una decisione unanime del Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio. In secondo luogo, qualora si accerti che la ripartizione dei SIFIM determina cambiamenti significativi dell'RNL ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio del 29 settembre 2000 e della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decide se questi cambiamenti si applicano ai fini di entrambe le decisioni.

La ripartizione dei SIFIM per stabilire l'RNL utilizzato ai fini del bilancio della Comunità e delle sue risorse proprie inciderebbe in misura considerevole sui contributi stimati degli Stati membri alle risorse proprie e modificherebbe i massimali per i pagamenti e gli impegni fissati all'articolo 3 di entrambe le decisioni. La Commissione ritiene pertanto che la ripartizione dei SIFIM determini cambiamenti significativi dell'RNL.

La presente comunicazione della Commissione comprende quindi una proposta di decisione del Consiglio in cui:

- sulla base dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 448/98 del Consiglio, l'articolo 1 dispone che i SIFIM siano ripartiti per stabilire il reddito nazionale lordo (RNL) ai fini del bilancio delle Comunità europee e delle sue risorse proprie.
- Sulla base dell'articolo 2, paragrafo 7, secondo comma e dell'articolo 3 della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, l'articolo 2 dispone che i SIFIM si applichino ai fini di questa decisione dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006.
- Sulla base dell'articolo 2, paragrafo 7, secondo comma e dell'articolo 3 della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, l'articolo 3 dispone che i SIFIM si applichino ai fini di questa decisione a decorrere dal 1° gennaio 2007.

2. RIPARTIZIONE DEI SIFIM AI FINI DELLE RISORSE PROPRIE DELLA COMUNITÀ

2.1. Disponibilità di dati SEC 95 comprendenti la ripartizione dei SIFIM

Il regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio definiva la ripartizione dei SIFIM nel SEC 95 e chiedeva agli Stati membri una *Presentazione dei risultati dei calcoli durante il periodo di prova* (articolo 4) seguita da una *Valutazione dei risultati* (articolo 5). La valutazione è risultata soddisfacente e il regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio è stato poi attuato dal regolamento (CE) n. 1889/2002 della Commissione, che si applica dal 1° gennaio 2005 (articolo 2) e obbliga gli Stati membri a inserire la ripartizione dei SIFIM nei dati trasmessi nel quadro del SEC 95.

Quest'obbligo è stato rispettato per la prima volta da tutti gli Stati membri nei dati SEC 95 trasmessi a settembre/ottobre 2008, il che consente alla Commissione di presentare la presente proposta.

2.2. Ripartizione dei SIFIM per l'RNL utilizzato ai fini delle risorse proprie

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio recita: "*In deroga al presente regolamento, la decisione relativa alla ripartizione dei SIFIM per stabilire il PNL [prodotto nazionale lordo, che nel 2002 è stato sostituito dall'RNL a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, primo comma, della decisione 2000/597/CE del Consiglio] utilizzato ai fini del bilancio e delle risorse proprie della Comunità è adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione*". Ciò significa che, a titolo derogatorio, il regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio, che ha modificato il SEC 95 per quanto riguarda la ripartizione dei SIFIM, non si applica per stabilire l'RNL utilizzato ai fini delle risorse proprie.

Obiettivo della presente proposta (articolo 1) è che il Consiglio decida che i SIFIM devono essere ripartiti per stabilire l'RNL utilizzato ai fini delle risorse proprie. Ai fini delle risorse proprie, infatti, è opportuno applicare le nozioni statistiche più recenti e, di conseguenza, definire l'RNL come fornito dalla Commissione in applicazione del SEC 95 ai sensi del regolamento (CE) n. 2223/96, come successivamente modificato.

2.3. Applicare la ripartizione dei SIFIM ai fini della decisione 2000/597/CE

Il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2000/597/CE recita. "*Qualora modifiche del SEC 95 determinassero cambiamenti significativi dell'RNL fornito dalla Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, dopo aver consultato il Parlamento europeo, decide se tali modifiche sono applicabili ai fini della presente decisione*". La ripartizione dei SIFIM aumenta l'RNL di oltre l'1% in media il che, se si applica il metodo descritto all'articolo 3 della decisione 2000/597/CE, comporta in particolare un cambiamento dei massimali indicati nel medesimo articolo. La ripartizione dei SIFIM determina quindi un cambiamento significativo dell'RNL ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, secondo comma.

Scopo della presente proposta (articolo 2) è applicare, solo per gli anni 2005 e 2006, la ripartizione dei SIFIM ai fini della decisione 2000/597/CE.

2.4. Applicare la ripartizione dei SIFIM ai fini della decisione 2007/436/CE

Il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2000/597/CE recita. *“Qualora modifiche del SEC 95 determinassero cambiamenti significativi dell'RNL fornito dalla Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, dopo aver consultato il Parlamento europeo, decide se tali modifiche sono applicabili ai fini della presente decisione”*. La ripartizione dei SIFIM aumenta l'RNL di oltre l'1% in media il che, se si applica il metodo descritto all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2007/436/CE, comporta in particolare un cambiamento dei massimali indicati nel medesimo articolo. La ripartizione dei SIFIM determina quindi un cambiamento significativo dell'RNL ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, secondo comma.

Scopo della presente proposta (articolo 3) è applicare, dal 2007 in poi, la ripartizione dei SIFIM ai fini della decisione 2000/436/CE.

2.5. Entrata in vigore e applicazione

La data di applicazione è fissata al 1° gennaio 2005, come per il regolamento (CE) n. 1889/2002 della Commissione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) per la determinazione del reddito nazionale lordo (RNL) utilizzato ai fini del bilancio delle Comunità europee e delle sue risorse proprie

(//CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio del 29 settembre 2000 e della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere della Corte dei conti²,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che completa e modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 per quanto riguarda la ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nel quadro del sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC)³, la decisione relativa alla ripartizione dei SIFIM per stabilire il prodotto nazionale lordo utilizzato ai fini del bilancio della Comunità e delle sue risorse proprie è adottata dal Consiglio. La nozione di prodotto nazionale lordo è stata sostituita nel 2002 da quella di reddito nazionale lordo (RNL) a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, primo comma, della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio del 29 settembre 2000 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee⁴.
- (2) Ai fini del bilancio della Comunità e delle sue risorse proprie, è opportuno applicare le nozioni statistiche più recenti, in particolare per stabilire l'RNL come fornito dalla Commissione in applicazione del sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC 95). I SIFIM devono pertanto essere ripartiti per stabilire l'RNL ai fini del bilancio della Comunità e delle sue risorse proprie.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1.

⁴ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, qualora modifiche del sistema europeo di conti nazionali e regionali determinino cambiamenti significativi dell'RNL fornito dalla Commissione, il Consiglio deve decidere se tali modifiche sono applicabili ai fini della decisione stessa. Analogamente, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee⁵, qualora modifiche del sistema europeo di conti nazionali e regionali determinino cambiamenti significativi dell'RNL fornito dalla Commissione, il Consiglio deve decidere se tali modifiche sono applicabili ai fini della decisione stessa.
- (4) La ripartizione dei SIFIM determina un cambiamento significativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, della decisione 2000/597/CE, Euratom, poiché aumenta l'RNL di oltre l'1% in media e comporta, se si applica il metodo descritto all'articolo 3 della decisione, un cambiamento dei massimali indicati nel medesimo articolo. Per gli stessi motivi, la ripartizione dei SIFIM determina un cambiamento significativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, della decisione 2000/436/CE, Euratom.
- (5) Di conseguenza, la ripartizione dei SIFIM deve applicarsi ai fini delle decisioni 2000/597/CE, Euratom e 2007/436/CE, Euratom.
- (6) Il regolamento (CE) n. 1889/2002 della Commissione, del 23 ottobre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.
- (7) Per motivi di coerenza, quindi, la presente decisione deve prendere effetto il 1° gennaio 2005. Di conseguenza, la ripartizione dei SIFIM per stabilire l'RNL ai fini del bilancio della Comunità e delle sue risorse proprie deve applicarsi, ai fini della decisione 2000/597/CE, Euratom, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006, poiché tale decisione è stata abrogata dalla decisione 2007/436/CE, Euratom a decorrere dal 1° gennaio 2007. Questa ripartizione si applica, ai fini della decisione 2007/436/CE, Euratom, a decorrere dal 1° gennaio 2007, data in cui tale decisione ha preso effetto,

DECIDE:

Articolo 1

I servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati sono ripartiti per la determinazione del reddito nazionale lordo ai fini del bilancio della Comunità e delle sue risorse proprie.

Articolo 2

La ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) a norma dell'articolo 1 si applica, ai fini della decisione 2000/597/CE, Euratom, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006.

⁵ GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

Articolo 3

La ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) a norma dell'articolo 1 si applica, ai fini della decisione 2007/436/CE, Euratom, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa prende effetto il 1° gennaio 2005.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*